

# COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO DENOMINATO “ SU MESSAJU”



- Approvato con DELIBERA CC 58 DEL 17/12/2012;
- Pubblicato al n°14 dell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2013 al 25/01/2013
- Entrato in vigore il 1/26/2013

**COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE**  
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO**  
**DENOMINATO “ SU MESSAJU”.**  
**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 17/12/2012**

**Indice**

- Art. 1 - Oggetto e ambito del regolamento
- Art. 2 – Comitato di Gestione
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
- Art. 4 – Prodotti agricoli in vendita
- Art. 5 – Caratteristiche del mercato
- Art. 6 - Ammissione al mercato
- Art. 7 – Valutazione di conformità
- Art. 8 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 9 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi
- Art. 10 - Prezzi
- Art. 11 - Norme igienico-sanitarie
- Art. 12 - Attività di vigilanza
- Art. 13 – Sospensione dall’accesso al mercato di vendita diretta
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Esclusione dall’accesso al mercato di vendita diretta
- Art. 16 – Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta

**TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA**

- Art. 17- Finalità
- Art. 18-Inquadramento normativo
- Art. 19-Uso della lingua sarda
- Art. 20 – Norme finali

**Art. 1 – Oggetto e ambito del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile denominato “ **Su Messaju** “ (di seguito indicato come **mercato**).
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è disciplinata oltre che dal presente regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

**Art. 2 – Comitato di Gestione**

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato dalla Giunta Comunale un soggetto di coordinamento e gestione del mercato degli agricoltori, denominato “**Comitato di Gestione**”.
2. Il Comitato di Gestione potrà essere costituito da produttori, Proloco, Amministrazioni pubbliche e Aziende sanitarie regionali, Associazioni di consumatori. Per il primo anno del Comitato di Gestione è chiamato a farne parte l’Assessore all’agricoltura Comunale con funzione di coordinamento e controllo.
3. Al Comitato di Gestione sono affidate dal Comune le seguenti attività:

- a. Richiesta di autorizzazione del mercato;
  - b. Organizzazione del mercato e gestione degli spazi di mercato;
  - c. Gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
  - d. Gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
  - e. Corresponsione al Comune del canone o t.o.s.a.p. a carico degli agricoltori e dei costi relativi alle utenze;
  - f. Gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell'area di mercato;
  - g. Ripristino di eventuali danni alle aree di mercato;
  - h. Controllo sul rispetto del presente regolamento da parte degli operatori del mercato;
  - i. Controllo dei prezzi applicati ai prodotti in vendita sul mercato, questi devono essere inferiori del 20% rispetto ai prezzi medi applicati nell'area di riferimento, avendo a riferimento la borsa merci telematica della camera di Commercio di Cagliari;
  - j. Organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
4. Il soggetto agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.

### **Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta**

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580.
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a. Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo dell'intera Regione;
  - b. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
3. L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

### **Art. 4 – Prodotti agricoli in vendita**

1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
2. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 solo ed esclusivamente per le seguenti attività : affettatura, frazionamento e attività similari.
3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:
  - a. la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
  - b. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.
4. Laddove le assegnazioni non raggiungano il numero complessivo dei posteggi disponibili è ammessa la concessione per la vendita di prodotti del settore non alimentare tipici dell'artigianato locale ed attinenti alla lavorazione della terra ed alle tradizioni contadine del luogo (attrezzi e strumenti), ovvero provenienti da lavorazione di materiali di risulta, comunque legati alle tradizioni locali (giocattoli, oggettistica con prodotti agricoli di riutilizzo ...).

#### **Art. 5 – Caratteristiche del mercato**

1. Il mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli ha le seguenti caratteristiche:
  - a. Ha svolgimento annuale;
  - b. Si svolge con cadenza settimanale il giorno di martedì con orario di apertura dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ;
  - c. La sede del mercato, individuata dal Comune con delibera del Consiglio, si trova in via Po ( parcheggio e via Montevecchio . L'area dispone di 20 posteggi suddivisi tra i diversi operatori come da planimetria allegata.
2. Gli operatori sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di orario di accesso all'area per l'allestimento dei banchetti di vendita e i limiti di orario di sgombero dell'area: Gli esercenti possono accedere all'area del mercato non prima di un'ora dall'orario fissato per l'apertura e sgomberare entro un'ora dal termine fissato per la fine delle vendite;
3. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con ordinanza del Sindaco.
4. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, permanenti e per motivate esigenze, sono disposti dal Comune con delibera di Giunta Comunale .

#### **Art. 6 – Ammissione al mercato**

1. L'ammissione degli agricoltori al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli è subordinata alla previa presentazione al Comune della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'imprenditore agricolo interessato alla partecipazione al mercato di vendita diretta deve presentare la domanda di partecipazione al mercato utilizzando l'apposito modulo compilato nelle parti applicabili e deve allegare:
  - a. una copia del documento di identità;
  - b. la scheda descrittiva dell'azienda utilizzando l'apposito modulo compilato nelle parti applicabili;
  - c. eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, etc.);
3. Nella domanda redatta in carta legale dovranno essere indicati:
  - a. generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica in base alla quale presenta l'istanza;
  - b. codice fiscale e numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
  - c. specificazione delle merceologie trattate, le domande relative alla vendita di merceologie non corrispondenti alle tipologie indicate nell'allegato non verranno prese in considerazione;
  - d. ubicazione dell'azienda o del fondo di provenienza, la domanda non verrà presa in considerazione qualora le merci non provengano dalla zona identificata dal presente regolamento;
  - e. indicazione del numero del posteggio desiderato tra quelli indicati nell'allegato;
  - f. stima della quantità dei prodotti che potrà essere posta in vendita e della relativa stagionalità;
  - g. i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare alla vendita;
4. Gli operatori agricoli dovranno inoltre dichiarare nella domanda:
  - a. di possedere la qualifica di imprenditore/produttore agricolo;
  - b. che l'ubicazione del fondo di produzione e dell'azienda si trova nel territorio identificato come "regionale " dal presente regolamento;
  - c. il tipo di coltura o di allevamento esercitato;
  - d. di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel regolamento disciplinante il mercato specializzato;
  - e. di accettare integralmente il presente regolamento;

5. L'eventuale aggiunta di altri prodotti non compresi nella domanda di ammissione e successiva alla presentazione della stessa, deve essere espressamente autorizzata dal Comitato di Gestione.
6. il *Comitato di Gestione* è competente alla valutazione preliminare delle domande ai fini dell'ammissibilità delle stesse alla procedura di assegnazione dei posteggi. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche. Trascorsi 15 giorni dalla suddetta comunicazione, le domande che risultino ancora incomplete verranno escluse dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.
6. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R. .

#### **Art. 7 – Valutazione di conformità**

1. Le aziende richiedenti le cui domande siano state giudicate ammissibili dall'organo competente, devono accettare un'ispezione in azienda da parte del Comitato di Gestione o da apposito organo di vigilanza finalizzata a stabilirne la conformità o la non conformità al presente regolamento.
2. Qualora l'azienda richiedente presenti delle non conformità, per ottenere il certificato di conformità, deve impegnarsi ad attuare, entro un tempo concordato, un piano di azioni correttive, atte ad eliminare le non conformità eventualmente riscontrate. Dopo che l'azienda ha completato l'attuazione del suddetto piano, il Comitato di Gestione o da apposito organo di vigilanza può procedere ad una nuova verifica di valutazione con la quale accerta che il richiedente abbia eseguito le adeguate azioni correttive.
3. Le aziende assegnatarie di un posteggio devono accettare eventuali ispezioni in azienda successive da parte del Comitato di Gestione o da apposito organo di vigilanza finalizzate a confermare la conformità o la non conformità al presente regolamento.

#### **Art. 8 – Assegnazione dei posteggi**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e per le assegnazioni temporanee, anche a carattere stagionale, il Comitato di Gestione approva l'elenco e la relativa graduatoria dei venditori individuata secondo i seguenti criteri da applicarsi nell'ordine:

- a) sede dell'azienda nel territorio comunale;
- b). possesso di certificazioni di qualità ( Produzioni a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, IGT, QC, produzione tradizionale ai sensi del decreto ministeriale 18/7/00 e produzione biologica).
- c). partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti ;
- d). offerta di prodotti non ancora disponibili al mercato;
- e). offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa;
- f). durata dell'impegno alla partecipazione al mercato;
- g). precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta;
- h). regolarità della posizione contributiva;

Il rilascio di concessione per posteggio nell'ambito del mercato di cui al presente regolamento, successivamente alla prima assegnazione di cui al comma precedente avviene previa formulazione di una graduatoria, con Avviso Pubblico del Comitato di Gestione, secondo le modalità suindicate, che tenga conto delle seguenti priorità:

- a) sede dell'azienda nel territorio comunale;
- b) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili; in caso di parità , si terrà conto della data di presentazione o ricevimento della domanda e, in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.
- c). possesso di certificazioni di qualità ( Produzioni a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, IGT, QC, produzione tradizionale ai sensi del decreto ministeriale 18/7/00 e produzione biologica).
- d). partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti ;
- e). offerta di prodotti non ancora disponibili al mercato
- f). offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa
- g). durata dell'impegno alla partecipazione al mercato

- h). precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative collettive di vendita Diretta;
- i). regolarità della posizione contributiva;
6. Le concessioni di posteggio fisso avranno durata di dieci anni salvo il caso di soppressione anticipata del mercato.
7. Le imprese inserite in graduatoria devono comunicare tempestivamente al *Comitato di Gestione* ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda. A seguito della comunicazione il *Comitato di Gestione* procede alla rettifica della graduatoria delle imprese ammesse al mercato e a darne comunicazione agli interessati
8. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
9. Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente mediante spunta alle aziende agricole che seguono nella graduatoria . In mancanza, vengono assegnati ad altri imprenditori agricoli che ne fanno richiesta.
10. Il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti, t.o.s.a.p. rimane in capo agli operatori.
11. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

#### **Art. 9 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi**

1. Gli operatori che partecipano al mercato contadino devono rispettare le seguenti regole:
- Nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio;
  - Gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 5 devono essere rispettati;
  - Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita;
  - Ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di ogni giornata di vendita, i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate dal Comune;
  - Ogni operatore deve essere presente a tutte le giornate di mercato salvo giustificati motivi;
  - Ogni operatore è tenuto al pagamento di un canone per l'occupazione del posteggio (occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti) secondo le tariffe vigenti. Al fine di incentivare la partecipazione degli operatori e sviluppare il mercato per i primi due anni non è dovuta la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
  - Ogni operatore è tenuto al pagamento di eventuali servizi aggiuntivi forniti dal Comune;
  - È fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi anche solo parzialmente;

#### **Art. 10 – Prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.

#### **Art. 11 - Norme igienico-sanitarie**

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.
2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.
3. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono:
- Devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale,

compresi locali spogliatoio e servizi igienici riservati agli addetti provvisti di attrezzature per lavarsi e asciugarsi le mani, quali lavandini con comando di erogazione non manuale, dispenser di sapone liquido e asciugamani a perdere o elettrici;

b. Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

c. Devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

d. Laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

e. Deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;

f. Devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);

g. Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per controllare e mantenere adeguate condizioni di temperatura dei cibi;

h. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;

i. Per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli ambulanti/punti vendita devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;

j. Tutte le unità di vendita ambulante dovranno essere protette dagli agenti atmosferici mediante tensostruttura o altri mezzi idonei;

k. L'area mercatale deve essere provvista di colonnine o di altri dispositivi di fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature di conservazione degli alimenti deperibili detenute/vendute dagli imprenditori agricoli. In mancanza, gli operatori possono fare uso di generatori di corrente a norma CE;

4. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

5. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

#### **Art. 12 – Attività di vigilanza**

1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.

2. Il Comitato di Gestione del mercato o apposito organo di vigilanza verifica il rispetto del presente Regolamento e segnala al Comune eventuali violazioni dello stesso.

3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'A.s.l., dei N.a.s. dei Carabinieri, dell'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. .

4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

#### **Art. 13 - Sospensione dall'accesso al mercato di vendita diretta**

1. Nel caso di inosservanza del presente Regolamento, il Comitato di Gestione provvede a segnalarlo al Comune che procede a richiamare l'impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.

2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel presente regolamento, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di 45 giorni.

3. In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere, non prima di 15 giorni, l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.

#### **Art. 14 – Sanzioni.**

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo le disposizioni della L.689/1981.

#### **Art. 15 – Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta**

1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:

- a. Per perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b. Per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria regionale volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 11 del presente Regolamento nei tempi indicati;
- c. nel caso di rilascio di più di 5 richiami, anche in tempi diversi;
- d. nel caso di 3 sospensioni dal mercato;
- e. dopo 14 assenze senza comprovato motivo;

#### **Art. 16 – Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta**

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate. È possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:

- a. decesso del titolare dell'azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
- b. cessazione dell'attività agricola;
- c. cessazione o insufficienza della produzione agricola;
- d. motivi di salute o altre cause debitamente motivate;

2. La sospensione/interruzione dell'attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno di 5 giorni, salvo eventi imprevedibili.

### **TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA**

#### **Art. 17- Finalità**

Al fine di valorizzare e tutelare la lingua sarda quale bene fondamentale dell'identità dei sardi, elemento considerato rilevante anche ai fini della formazione di un senso di appartenenza tale da stimolare il consumo dei prodotti locali, il presente regolamento disciplina l'uso bilingue (italiano e sardo) delle etichette e/o cartellini dei prodotti alimentari esposti per la vendita.

#### **Art. 18 - Inquadramento normativo**

Il presente regolamento, nel valorizzare l'uso della lingua sarda, fa riferimento alla L. 482/99 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche) e in particolare all'art. 2: In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche, tra le quali, la lingua sarda. La normativa sostanziale della Regione Sardegna fa invece riferimento alla L.R. n. 26/1997 sulla promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. In particolare, all'art. 2 c. 1° la Regione assume come beni fondamentali dal valorizzare la lingua sarda riconoscendone la pari dignità rispetto alla lingua italiana.

Nel sistema delle fonti normative trova naturale spazio lo Statuto del Comune di San Gavino che

all'art. 8 ( uso della lingua sarda ) dispone che La lingua sarda, così come è usata nel territorio del Comune, seconda la tradizione scritta e orale, è patrimonio della comunità sangavinese. Ad essa dev'essere garantita la libertà e la dignità che le compete

### **Art. 19 – Uso della lingua sarda**

Gli operatori commerciali del settore alimentare , operanti nel mercato, utilizzano cartellini indicanti il nome dei prodotti esposti per la vendita con scritta bilingue ( italiano e sardo ). Le scritte devono avere la medesima dignità grafica.

A tale scopo il Comune mette gratuitamente a disposizione il locale sportello della lingua sarda per la consulenza finalizzata alla corretta traduzione dei termini.

### **Art. 20 – Norme finali**

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.